N. R.G. [redacted]2020 – Sovraindebitamento – procedura di liquidazione dei beni

Il Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

Il Giudice assegnatario, dott. Luca Giani, giusto provvedimento del Presidente di Sezione del 02.10.2020;

a definizione del procedimento rubricato al n. [redacted]/2020 R.G. Sovraindebitamenti, avente ad oggetto **domanda di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012**, promossa in data 30.09.2020

DA

[redacted] e residente in [redacted]1, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Monica Cocco del Foro di Milano [redacted] e con domicilio eletto presso lo studio di detto difensore in Milano, piazza Luigi Bertarelli n. 1, giusta procura in atti;

-visto il ricorso,
-vista la corposa documentazione allegata (della quale è stata fornita c.d. copia cartacea di cortesia in data 20.10.2020 e reperita dallo scrivente al rientro dal periodo di quarantena-cautelativa da covid-19 che ha impedito la presenza presso l'Ufficio) e segnatamente esaminata la relazione dell'OCC avv. Daniele Portinaro datata 14.09.2020;
ha emesso il seguente

DECRETO DI APERTURA
della liquidazione ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012

Ritenuto che:
- sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito ex art. 9 L. n. 3/2012
il proponente ha, infatti, residenza a Milan[redacted]
-sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere alla procedura invocata
- dall'esame dell'istanza per la liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter della L. 3/2012 e alla luce della relazione particolareggiata elaborata ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, L.3/2012, dal gestore della crisi il ricorrente, si evince che:
- il ricorrente non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della L. n. 3/2012 in quanto soggetto non fallibile, c.d. debitore civile;
- il proponente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo I L. n. 3/2012;
-l'OCC ha attestato la presenza della documentazione di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;
- il proponente risulta, altresì, versare in situazione di sovraindebitamento, intesa quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, così come disposto ai sensi dell'art. 6, comma 2°, lettera A) legge n. 3/2012;

- che analoga procedura di liquidazione del patrimonio è stata avanzata [redacted] con iscrizione di autonomo procedimento rubricato al n. [redacted]/2020 Ruolo Sovraindebitamenti (procedura sempre assegnata allo scrivente) e che verrà, pertanto trattata e definita con separato provvedimento.

Quanto ai requisiti sin qui richiamati, per completezza, si precisa quanto segue:

in ordine alla non attualità del vaglio di meritevolezza

Richiamato sul punto l'indirizzo espresso anche dalla Sezione intestataria, si deve osservare che il requisito in commento non rileva ai fini dell'accesso della procedura in esame, dovendo invece siffatto aspetto essere oggetto di vaglio in sede di richiesta di esdebitazione.

Tanto significa che le criticità, pur evidenziate dall'OCC nella propria relazione ex art. 14 ter comma 3 L.N. 3/2012 l'OCC (cfr. pagg. 12 e 16 e seguenti) dovranno essere esaminate in tale distinta sede, non essendo evidentemente ammissibile il beneficio dell'esdebitazione se non al termine della procedura e in caso di assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 14 terdecies co. 2 L. citata.

in ordine all'origine delle passività

Con riferimento alla situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazione assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte valgano le circostanze dedotte nel ricorso, come segue:

-per l'acquisto dell'abitazione principale è stato sottoscritto un mutuo fondiario di € 119.000 presso Banca Antoniana – Popolare Veneta, utilizzato per il saldo del prezzo dell'immobile destinato a casa coniugale e per l'estinzione del mutuo che già gravava sull'immobile;

-in data 17.04.2008, i coniugi avevano poi estinto il finanziamento della Banca Antoniana – Popolare Veneta sottoscrivevano un (secondo) mutuo fondiario di € 110.000,00 da Intesa Sanpaolo (posizione ceduta a Penelope SPV srl ed attualmente in capo a Davis & Morgan spa);

-in data 24.3.2010, il signor [redacted] costituiva l'impresa individuale [redacted] che successivamente assumeva la denominazione "Autotrasporti [redacted], al fine di svolgere attività di trasporto merci conto terzi su strada;

-per far fronte agli investimenti derivanti dall'attività di impresa, il signor [redacted] ccedeva ai seguenti finanziamenti:

- in data 11.10.2010 stipulava un contratto di leasing con Fineco Leasing (a cui ora è subentrata MB Credit Solutions) per un corrispettivo complessivo di € 48.993,00 oltre IVA, da corrispondersi con una rata anticipata di € 12.000,00 oltre IVA e in 59 rate mensili di € 627,00 oltre IVA, avente ad oggetto un autocarro Renault con cella frigorifera;
- in data 13.5.2010 otteneva un finanziamento di € 30.000,00 da Compass (a cui è ora subentrata Banca Ifis), da rimborsare in 84 rate mensili di € 509,18 per un importo complessivo di € 42.771,12;
- in data 7.10.2010 otteneva un finanziamento finalizzato al "Credito alle imprese: investimenti produttivi e scorte" di € 10.000,00 da Intesa Sanpaolo, da rimborsare in 60 mesi;

-l'iniziativa imprenditoriale del signor [redacted] n ha però dato i ricavi sperati, tanto che in data 15.04.2013 il ricorrente ha ritenuto più conveniente cessare l'attività, reperendo lavoro dipendente presso [redacted] (con contratto a tempo indeterminato full time dall'1.12.2014);

-in ragione delle obbligazioni sin qui riferite appare evidente che il reddito netto mensile medio del sig. [redacted] pari ad euro [redacted] non risulta sufficiente per far fronte alle ingenti passività maturate.

-in tema di quantificazione del passivo

Nel passare, quindi, al vaglio della richiesta di liquidazione, si precisa come premessa metodologica che i valori di attivo e passivo esposti debbano ritenersi quelli indicati dall'OCC nel-la/nelle relazione/i particolareggiate/i e in caso di eventuale difformità tra quanto indicato nel testo del ricorso redatto a cura del difensore dell'opponente, rispetto a quanto indicato nella relazione particolareggiata, il liquidatore nonimando dovrà effettuare le verifiche ed aggiornamenti occorrendi in sede di espletamento dell'incarico liquidatorio.
Il passivo complessivo del sig. [redacted], ferme le ulteriori verifiche da parte del nominando liquidatore, viene esposto, quindi, in atti per euro 316.456,78.
Ed in particolare sussistono debiti per i quali i coniugi sono coobbligati, come da prospetto che segue:

CREDITORE	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
PROC. ESEC. IMM. N.2894/16 R.G.E.	€ 6.000,00 stima approssimativa		
DAVIS & MORGAN SPA (cessionaria di Penelope SPV, a sua volta cessionaria di Intesa Sanpaolo per mutuo)		€ 128.575,84 ipoteca 1°	
MB CREDIT SOLUTIONS SPA - GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA (cessionario originario credito Fineco Leasing)		€ 23.035,87 ipoteca 2°	
CONDOMINIO DI VIA RIVA DI TRENTO [12]			€ 7.149,56
BANCA IFIS (CESSIONARIA COMPASS)			€ 30.718,45
INTESA SANPAOLO [13]			€ 10.000,00
TOTALE	**€ 6.000,00**	**€ 151.611,71**	**€ 47.868,01**

CREDITORE	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
AVV. COCCO	[redacted] oltre oneri		

Debiti contratti dal solo sig. [redacted] come da prospetto che si riporta qui di seguito:

O.C.C.	[redacted]		
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		€ 52.430,01	€ 4.441,86
REGIONE LOMBARDIA (BOLLO AUTO 2013)			€ 249,20
INTESA SANPAOLO (RESIDUO PIGN.TO STIPENDIO) [14]			€ 1.422,00
INTESA SANPAOLO (LINEA CREDITO SU C/C)			€ 1.000,00
ITACAPITAL (CESSIONARIA MPS CONSUM.IT)			€ 15.658,65
SERVIA SRL			€ 3.235,06
AVV. [redacted]			[redacted]
ADV FINANCE (PRESTITO 15.5.2020 [15])			€ 15.540,00
DEBITI VERSO GUAZZONI A SEGUITO DI SUA EVENTUALE AZIONE DI REGRESSO			Trattasi di un importo al momento non quantificabile, che comunque incide solo sulla determinazione dei debiti personali del signor Cittarda nei confronti della signora Guazzoni, non rilevando ai fini della determinazione dei debiti complessivi.
TOTALE	**€ 15.688,66**	**€ 52.430,01**	**€ 42.858,39**

-con riferimento all'attivo messo a disposizione dei creditori concorsuali

L'attivo che costituisce oggetto della presente liquidazione è rappresentato esclusivamente da quanto derivante dalla vendita in sede esecutiva dell'immobile in comproprietà tra i coniugi.

E più nello specifico -come risulta dalla disamina del ricorso introduttivo e dalla documentazione prodotta- si osserva essere pendente presso il Tribunale di Milano, Esecuzioni Immobiliari, G.E. Dott. Giuseppe Fiengo, procedimento esecutivo rubricato al n.[redacted]2016 R.G.E., avente ad oggetto l'abitazione, unico immobile di proprietà (al 50% ciascuno) dei coniugi; procedura esecutiva radicata da Dobank Spa, quale mandataria per la gestione del credito vantato da Unicredit Fineco Leasing alla quale si è sostituita MBCredit Solutions, cessionaria del credito vantato da Unicredit Fineco Leasing, nonché sono intervenuti nella menzionata procedura esecutiva i plurimi creditori riportati alle pagg. 10 e sss. del ricorso che qui ci occupa.

Come da evidenze documentali, agli atti, in data 12.02.2020, l'immobile è stato aggiudicato al prezzo di € 130.000,00 e con successiva istanza depositata dal professionista delegato nella predetta procedura esecutiva, è stata rinviata l'esecuzione da parte del custode giudiziario dell'ordine di liberazione dell'immobile a data successiva al 31.10.2020, nonché è stato prorogato il termine per il versamento del saldo prezzo al 02.02.2021.

Ebbene, preme osservare che l'aggiudicazione del predetto immobile non possa venir meno con l'apertura della odierna procedura di liquidazione.
Sovviene, infatti, consolidato indirizzo giurisprudenziale che fa salvo l'acquisto dell'aggiudicatario che non potrebbe essere in ogni caso pregiudicato dalla apertura della procedura di sovraindebitamento, come previsto dal coacervo delle norme di cui agli artt. 632 co. secondo c.p.c., 2929 c.c. e 187 bis disp. att. c.p.c..
Si richiama, ex multis, in materia un recente precedente di merito (Tribunale di Potenza 06.03.2017), ove il Tribunale è stato chiamato ad omologare un piano del consumatore (ma il principio è analogo per la liquidazione del patrimonio del debitore civile) in pendenza di una procedura esecutiva immobiliare il cui bene, nel corso della procedura, era stato aggiudicato ma non ancora trasferito, che ha concluso che in virtù del principio di intangibilità dell'aggiudicazione, come da norme sopra richiamate, l'aggiudicazione rimarrà valida e il G.E. provvederà ad emettere decreto di trasferimento, all'esito del pagamento del prezzo.
Precedente di merito che risulta conforme all'indirizzo di legittimità (Cfr. Cass. n. 2433/2009, così massimata: "*In tema di liquidazione fallimentare, gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari qualora si verifichi la causa di chiusura del fallimento di cui all'art. 118, comma 1, n. 2, l. fall. (nella specie, l'estinzione dei crediti ammessi al passivo ed il pagamento del compenso al curatore e delle spese di procedura), trattandosi di evento assimilabile ad una causa di estinzione del processo esecutivo, le cui norme in materia di vendita trovano applicazione, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 105 l. fall., ratione temporis vigente e, con esse, in particolare, l'art. 187 bis disp. att. c.p.c., che assicura l'intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha annullato il decreto con cui tribunale aveva rigettato il reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato che, dopo l'aggiudicazione ed il pagamento del relativo prezzo, aveva emesso, in favore dell'aggiudicatario, il decreto di trasferimento di un immobile e contestualmente sospeso la vendita, ai sensi dell'art. 108 l. fall., in presenza della predetta causa di chiusura del fallimento)*".
Tanto premesso, l'attivo che viene messo a disposizione dei creditori con l'iniziativa qui in esame è costituito piuttosto da quanto potrà residuare dal prezzo di vendita, dedotte le prededuzioni di cui alla procedura esecutiva individuale, dovendo quindi il liquidatore, effettuate le valutazioni di convenienza, attivarsi per subentrare in quella sede e chiedere la devoluzione di tale *asset* onde incamerarlo nell'attivo oggetto del piano di liquidazione in favore dei creditori concorsuali del debitore ricorrente, nel rispetto della *par condicio creditorum* e delle causa legittime di prelazione (Cfr. elenco creditori sub doc. 3, fasc. ricorrente).

-con riferimento all'attivo escluso dalla liquidazione

Lo scrivente dispone, come da istanza del ricorrente, che debba essere, invece, escluso dall'attivo:

1-l'importo mensile percepito dal ricorrente a titolo di retribuzione, quale lavoratore dipendente;
trattasi infatti di importo che è destinato per buona parte ([redacted]) a contributo per il mantenimento dei figli, come da condizioni di separazione e, per la

parte residua, per far fronte alle esigenze di vita del ricorrente stesso nonché abitative, in ragione della necessità di reperimento di alloggio alternativo alla ex casa coniugale.
Si reputa pertanto condivisibile l'assunto di parte ricorrente e congrue le spese esposte; con particolare riferimento all'assegno di mantenimento per la prole si deve osservare, *rebus sic stantibus*, in assenza, quindi, di intervenute modifiche delle condizioni di separazione, che l'importo mensile versato per la causale riferita possa legittimamente essere ricompreso nelle "uscite" mensili per esigenze di sostentamento del debitore e della suo nucleo familiare (benché cessata la convivenza tra i coniugi), atteso che nell'ipotesi di coniugi non separati e conviventi siffatte poste verrebbero considerate come spese di mantenimento "diretto" della prole e, nell'ipotesi di separazione tra coniugi, quale importo versato al coniuge economicamente più debole (nella specie, la moglie) per le esigenze dei figli, non mutando quindi la finalità delle somme stesse.

Si dispone altresì l'esclusione dall'attivo dell'autovettura [redacted] immatricolata nell'anno 2011) ed il motociclo (anno 2008) in quanto beni mobili registrati utilizzati per le esigenze lavorative e familiari e comunque di valore esiguo, data la vetustà e obsolescenza sicché la relativa liquidazione risulterebbe antieconomica.

-con riguardo alla non opponibilità alla procedura di liquidazione della cessione del quinto-trattenuta del quinto

Per completezza di motivazione, in tema, si richiama l'indirizzo della Sezione intestataria, citato anche dalla difesa del ricorrente nell'atto introduttivo.
Si consideri, tra gli altri precedenti: Tribunale di Milano del 6.6.2020, est. G.D. Dott. Pipicelli, RG n. 16/2020, che in sede di apertura di procedura di liquidazione dei beni, ha così statuito: "*In conclusione sul punto, ad avviso dello scrivente e come da indirizzo di codesta Sezione (Cfr. Plenum del 08.05.2018), il pignoramento dello stipendio o della pensione e la cessione di 1/5 del credito futuro (così come un'eventuale delega di pagamento) non sono opponibili alla procedura di liquidazione qui in esame, essendo assimilabile sotto tale profilo ad una procedura fallimentare, con conseguente trattamento alla stregua dei restanti creditori*".
-In ordine al conferimento di incarico di liquidatore
Si reputa infine opportuno tenuto conto del limitato *asset* liquidando (rappresentato come sopra riferito da quanto ricavando dalla vendita dell'unico immobile in comproprietà) al fine di un contenimento delle spese e per esigenze di celerità nominare quale liquidatore il medesimo professionista, che già riveste la qualifica di OCC/Gestore della Crisi nella presente procedura.

P.Q.M.

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* L. 3/2012 del patrimonio di [redacted] (C.F. [redacted]), come da ricorso;

2) nomina Liquidatore l'avv. Daniele Portinaro;

3) dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 *novies* co. 5 L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio

oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 (deposito in cancelleria in data 30.09.2020), salvo quanto *infra* specificato per l'esecuzione immobiliare pendente, come in narrativa;

4) dà atto dell'inopponibilità nei limiti di cui in parte motiva alla massa dei creditori:

-del pignoramento il quinto della pensione netta mensile, come da ricorso;

-della cessione di un quinto del credito del debitore, come da ricorso;

5) dispone che il liquidatore:

1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione e ad eventuali mobili registrati;
2) provveda con urgenza a costituirsi e subentrare nella procedura esecutiva richiamata in narrativa, come da conclusioni del ricorso al fine di far confluire nel piano di liquidazione le quote del ricorrente del ricavato dalla vendita dell'immobile pignorato, tenuto conto della presenza del creditore fondiario;
3) proceda all'inventario (di tutti i beni mobili registrati e non registrati soggetti alla liquidazione) e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 *sexies* L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14novies L. 372012, nonché **ad un piano delle attività di liquidazione e di riparto nel corso del tempo ed all'individuazione di percentuali e tempistiche di soddisfazione oltre che delle prededuzioni anche dei creditori privilegiati e chirografari nella misura del piano secondo i flussi finanziari**;

6) fissa allo stato - secondo il combinato disposto degli articoli 14 quinquies lettera f) e 14 ter comma 5 lettera b) legge n. 3 del 2012 – l'importo escluso dalla liquidazione derivante da reddito da lavoro dipendente in misura di **€[redacted]tti mensili** per spese di sostentamento proprie e del nucleo familiare, come da proposta;

7) fissa nel termine di quattro anni (48 mesi) il tempo di esecuzione della procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* L. 3/2012, con decorrenza dal presente decreto di apertura;

8) dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it, nonché presso l'Agente della riscossione e presso gli uffici fiscali, nonché presso gli enti fiscali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, ove possibile con modalità idonee a

salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;

9) manda la Cancelleria **per la comunicazione urgente ed immediata** del decreto al debitore, all'OCC e al Liquidatore.

Milano, 04.11.2020

Il Giudice
dott. Luca Giani
(f.to digitalmente)